

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE PRIMA CIVILE

N. [redacted] SENT.
N. [redacted] R.G.
N. [redacted] CRON.
N. [redacted] REP.

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Salvatore DAIDONE Presidente rel.

[redacted]
[redacted] [redacted]
[redacted] [redacted]

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n. [redacted]
[redacted] del Ruolo Generale dell'anno 2014

Oggetto:
Intermediazione
mobiliare

TRA

[redacted], in proprio ex art. 86
c.p.c. e con il procuratore avv. [redacted]
del Foro di Gorizia con domicilio eletto in Trieste
presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo
rappresenta e difende in giudizio, per procura a
margine dell'atto di citazione in appello notificato
il [redacted] cron. [redacted]
[redacted] e [redacted] con i procuratori
avv. [redacted] e [redacted]
del Foro di Gorizia, che li rappresentano e difendono
in giudizio, per procure a margine dell'atto di
citazione in appello notificato il [redacted] cron.
[redacted] tutti e tre quali eredi di
[redacted]

A



APPELLANTI

E

[REDACTED],
in persona del procuratore speciale dott. [REDACTED]
[REDACTED], con il procuratore e domiciliatario in
Trieste avv. [REDACTED] che la rappresenta e
difende in giudizio, in unione all'avv. [REDACTED]
[REDACTED] del Foro di Gorizia, per procura a margine
della comparsa di costituzione e risposta depositata
il 30.04.2014;

APPELLATA

Appello avverso la sentenza n. [REDACTED] dd. [REDACTED]
07.01.2014 del Tribunale di Gorizia.
Conclusioni precisate all'udienza del 09.03.2016.

CONCLUSIONI

Degli appellanti:

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste,
respinta ogni altra istanza, previa dichiarazione di
non accettazione del contraddittorio su eventuali
nuove domande e/o eccezioni ex adverso introdotte, in
accoglimento del presente appello, in totale riforma
della gravata sentenza n. [REDACTED] emessa inter partes
dal Tribunale di Gorizia in data 19/12/2013 e
pubblicata in data 07/01/2014, non notificata:

1) nel merito ed in via principale ed in per quanto
concerne l'appellante [REDACTED]
accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità



e/o l'invalidità del contratto, previsto dal D. Lgs. n. 58/98 e Regolamento CONSOB n. 11522/98, dd. 16/11/1995 (relativo al dossier titoli n. 182732), 15/11/1996 (relativo al dossier titoli n. 182732) e dd. 09/03/1998 (relativo al dossier titoli n. 199112), tra l'avv. [redacted] e la [redacted]

2) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'invalidità degli ordini per operazione su strumenti finanziari relativi alle compravendite del titolo [redacted] - codice Isin [redacted] per complessivi Euro 229.356,49, in relazione alle operazioni di acquisto eseguite in data 09/03/2000 per Euro 69.840,12 (operazione n. [redacted] con valuta di regolamento 16/03/2000-dossier titoli [redacted], in data 09/03/2000 per Euro 4.655,67 (operazione n. [redacted] con valuta di regolamento 16/03/2000-dossier titoli [redacted], in data 09/03/2000 per Euro 18.622,70 (operazione [redacted] con valuta di regolamento 16/03/2000-dossier titoli [redacted], in data 15/03/2000 per Euro 85.279,50 (operazione [redacted] con valuta di regolamento 22/03/2000-dossier titoli [redacted] ed in data 15/03/2000 per Euro 50.958,50 (operazione [redacted] con valuta di regolamento 22/03/2000-dossier titoli [redacted];

3) condannare la [redacted] (già [redacted])

[redacted] al pagamento in favore dell'avv. [redacted] dell'importo di Euro 143.428,92 (Euro centoquarantatremilaquattrocentoventotto/92) oltre agli interessi moratori e/o compensativi e/o corrispettivi e/o rivalutazione monetaria e/o risarcimento del maggior danno a far data dal 16/03/2000 sull'importo capitale di Euro 93.118,49, dal 22/03/2000 sull'importo capitale di Euro 229.356,49, dal 03/04/2000 sull'importo capitale di Euro 143.542,49, dal 07/08/2003 sull'importo capitale di Euro 143.540,41, dal 18/04/2005 sull'importo capitale di Euro 143.428,92 sino al saldo effettivo;

ovvero in subordine, al pagamento dell'importo di Euro 119.033,90 (Euro centodiciannovemilatrentatre/90), oltre agli interessi moratori e/o compensativi e/o corrispettivi e/o rivalutazione monetaria e/o risarcimento del maggior danno a far data dal 16/03/2000 sull'importo capitale di Euro 93.118,49, dal 22/03/2000 sull'importo capitale di Euro 229.356,49, dal 03/04/2000 sull'importo capitale di Euro 143.542,49, dal 27/07/2000 sull'importo capitale di Euro 141.051,29, dal 21/06/2001 sull'importo capitale di Euro 138.551,29, dal 23/05/2002 sull'importo capitale di Euro 136.051,29, dal 19/12/2002 sull'importo capitale di Euro 134.965,69,



dal 26/06/2003 sull'importo capitale di Euro 133.551,29, dal 07/08/2003 sull'importo capitale di Euro 133.549,21, dal 27/05/2004 sull'importo capitale di Euro 131.143,95, dal 18/04/2005 sull'importo capitale di Euro 131.032,46, dal 21/04/2005 sull'importo capitale di Euro 128.507,06, dal 27/04/2006 sull'importo capitale di Euro 125.272,32, dal 26/04/2007 sull'importo capitale di Euro 122.037,58, dal 24/04/2008 sull'importo capitale di Euro 120.189,16 e dal 23/04/2009 sull'importo capitale di Euro 119.033,90 sino al saldo effettivo, contro restituzione di [redacted] azioni [redacted] (cod. Isin [redacted])

4) il tutto per le considerazioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa dell'atto di citazione in appello e con vittoria delle spese, esborsi e competenze di lite di entrambi i gradi del presente giudizio ivi comprese spese forfetarie 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, Cassa Previdenziale ed IVA;

A) NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA PER QUANTO CONCERNE L'APPELLANTE [redacted]

1) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto, previsto dal D. Lgs. n. 58/98 e Regolamento CONSOB n. 11522/98, dd. 16/11/1995, 15/11/1996 e dd. 09/03/1998, tra l'avv. [redacted] e la [redacted] per grave inadempimento e/o inadempimento di quest'ultima;

2) accertare e dichiarare la risoluzione degli ordini per operazione su strumenti finanziari relativi alle compravendite del titolo [redacted]

[redacted] - codice Isin [redacted] per complessivi Euro 229.356,49, e ciò per grave inadempimento e/o inadempimento della [redacted]

[redacted] in relazione alle operazioni di acquisto eseguite in data 09/03/2000 per Euro 69.840,12 (operazione [redacted] con

valuta di regolamento 16/03/2000-dossier titoli [redacted]

[redacted], in data 09/03/2000 per Euro 4.655,67 (operazione [redacted] con valuta di regolamento

16/03/2000-dossier titoli [redacted] in data 09/03/2000 per Euro 18.622,70 (operazione [redacted] con

valuta di regolamento 16/03/2000-dossier titoli [redacted]

[redacted] in data 15/03/2000 per Euro 85.279,50 (operazione [redacted] con valuta di regolamento

22/03/2000-dossier titoli [redacted]) ed. in data

15/03/2000 per Euro 50.958,50 (operazione [redacted] con

valuta di regolamento 22/03/2000-dossier titoli [redacted]

3) condannare [redacted]

(già [redacted])

al pagamento in favore

dell'avv. [redacted] dell'importo di

Euro 143.428,92 (Euro

centoquarantatremilaquattrocentoventotto/92) oltre

agli interessi moratori e/o compensativi e/o



corrispettivi e/o rivalutazione monetaria e/o risarcimento del maggior danno a far data dal 16/03/2000 sull'importo capitale di Euro 93.118,49, dal 22/03/2000 sull'importo capitale di Euro 229.356,49, dal 03/04/2000 sull'importo capitale di Euro 143.542,49, dal 07/08/2003 sull'importo capitale di Euro 143.540,41, dal 18/04/2005 sull'importo capitale di Euro 143.428,92 sino al saldo effettivo;

ovvero

in subordine, al pagamento dell'importo di Euro 119.033,90 (Euro centodiciannovemilatrentatre/90), oltre agli interessi moratori e/o compensativi e/o corrispettivi e/o rivalutazione monetaria e/o risarcimento del maggior danno a far data dal 16/03/2000 sull'importo capitale di Euro 93.118,49, dal 22/03/2000 sull'importo capitale di Euro 229.356,49, dal 03/04/2000 sull'importo capitale di Euro 143.542,49, dal 27/07/2000 sull'importo capitale di Euro 141.051,29, dal 21/06/2001 sull'importo capitale di Euro 138.551,29, dal 23/05/2002 sull'importo capitale di Euro 136.051,29, dal 19/12/2002 sull'importo capitale di Euro 134.965,69, dal 26/06/2003 sull'importo capitale di Euro 133.551,29, dal 07/08/2003 sull'importo capitale di Euro 133.549,21, dal 27/05/2004 sull'importo capitale di Euro 131.143,95, dal 18/04/2005 sull'importo capitale di Euro 131.032,46, dal

21/04/2005 sull'importo capitale di Euro 128.507,06,
dal 27/04/2006 sull'importo capitale di Euro
125.272,32, dal 26/04/2007 sull'importo capitale di
Euro 122.037,58, dal 24/04/2008 sull'importo
capitale di Euro 120.189,16 e dal 23/04/2009
sull'importo capitale di Euro 119.033,90 sino al
saldo effettivo, contro restituzione di [redacted]
azioni [redacted] (cod. Isin [redacted])

4) il tutto per le considerazioni in fatto ed in
diritto esposte in narrativa dell'atto di citazione
in appello e con vittoria delle spese, esborsi e
competenze di lite di entrambi i gradi del presente
giudizio ivi comprese spese forfetarie 15% ex art. 2
D.M. 55/2014, Cassa Previdenziale ed IVA;

B) NEL MERITO ED IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE PER
QUANTO CONCERNE L'APPELLANTE [redacted]

1) accertare e dichiarare in relazione al
contratto, previsto dal D. Lgs. n. 58/98 e
Regolamento CONSOB n. 11522/98, dd. 16/11/1995,
15/11/1996 e dd. 09/03/1998, tra l'avv. [redacted]

[redacted] e la [redacted]
[redacted], l'inadempimento e/o il non esatto
adempimento della [redacted]
[redacted], e/o annullare lo stesso;


2) accertare e dichiarare l'inadempimento e/o il
non esatto adempimento della [redacted]
[redacted] e/o annullare lo stesso, in
relazione agli ordini per operazione su strumenti



finanziari relativi alla compravendite di acquisto del titolo [redacted] - codice Isin [redacted] per complessivi Euro 229.356,49, eseguite in data 09/03/2000 per Euro 69.840,12 (operazione [redacted] con valuta di regolamento 16/03/2000-dossier titoli [redacted], in data 09/03/2000 per Euro 4.655,67 (operazione [redacted] con valuta di regolamento 16/03/2000-dossier titoli [redacted], in data 09/03/2000 per Euro 18.622,70 (operazione [redacted] con valuta di regolamento 16/03/2000-dossier titoli [redacted] in data 15/03/2000 per Euro 85.279,50 (operazione [redacted] con valuta di regolamento 22/03/2000-dossier titoli [redacted] ed in data 15/03/2000 per Euro 50.958,50 (operazione [redacted] con valuta di regolamento 22/03/2000-dossier titoli [redacted];

3) condannare la [redacted] (già [redacted] al pagamento in favore dell'avv. [redacted] orto di

Euro 143.428,92 (Euro centoquarantatremilaquattrocentoventotto/92) oltre agli interessi moratori e/o compensativi e/o corrispettivi e/o rivalutazione monetaria e/o risarcimento del maggior danno a far data dal 16/03/2000 sull'importo capitale di Euro 93.118,49, dal 22/03/2000 sull'importo capitale di Euro 229.356,49, dal 03/04/2000 sull'importo capitale di




Euro 143.542,49, dal 07/08/2003 sull'importo capitale di Euro 143.540,41, dal 18/04/2005 sull'importo capitale di Euro 143.428,92 sino al saldo effettivo;

ovvero

in subordine, al pagamento dell'importo di Euro 119.033,90 (Euro centodiciannovemilatrentatre/90), oltre agli interessi moratori e/o compensativi e/o corrispettivi e/o rivalutazione monetaria e/o risarcimento del maggior danno a far data dal 16/03/2000 sull'importo capitale di Euro 93.118,49, dal 22/03/2000 sull'importo capitale di Euro 229.356,49, dal 03/04/2000 sull'importo capitale di Euro 143.542,49, dal 27/07/2000 sull'importo capitale di Euro 141.051,29, dal 21/06/2001 sull'importo capitale di Euro 138.551,29, dal 23/05/2002 sull'importo capitale di Euro 136.051,29, dal 19/12/2002 sull'importo capitale di Euro 134.965,69, dal 26/06/2003 sull'importo capitale di Euro 133.551,29, dal 07/08/2003 sull'importo capitale di Euro 133.549,21, dal 27/05/2004 sull'importo capitale di Euro 131.143,95, dal 18/04/2005 sull'importo capitale di Euro 131.032,46, dal 21/04/2005 sull'importo capitale di Euro 128.507,06, dal 27/04/2006 sull'importo capitale di Euro 125.272,32, dal 26/04/2007 sull'importo capitale di Euro 122.037,58, dal 24/04/2008 sull'importo capitale di Euro 120.189,16 e dal 23/04/2009



sull'importo capitale di Euro 119.033,90 sino al saldo effettivo, contro restituzione di [REDACTED] azioni [REDACTED] (cod. Isin [REDACTED]);

4) il tutto per le considerazioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa dell'atto di citazione in appello e con vittoria delle spese, esborsi e competenze di lite di entrambi i gradi del presente giudizio ivi comprese spese forfetarie 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, Cassa Previdenziale ed IVA;

C) NEL MERITO ED IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE PER QUANTO CONCERNE L'APPELLANTE [REDACTED]

1) accertare e dichiarare che il comportamento della [REDACTED] ha integrato un illecito civile e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni in favore dell'avv. [REDACTED] nella misura di cui al punto C-3), ovvero nella misura ritenuta dovuta a seguito di valutazione equitativa;

2) il tutto per le considerazioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa dell'atto di citazione in appello e con vittoria delle spese, esborsi e competenze di lite di entrambi i gradi del presente giudizio ivi comprese spese forfetarie 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, Cassa Previdenziale ed IVA;

D) NEL MERITO ED IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE PER QUANTO CONCERNE L'APPELLANTE [REDACTED]

1) Disporre la integrale compensazione delle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle del primo

grado a parziale modifica della sentenza di primo grado per i motivi esposti nell'atto di citazione in appello.

E) IN OGNI CASO PER QUANTO CONCERNE L'APPELLANTE

[redacted]
1) condannare l'appellata [redacted]

[redacted] alla restituzione della complessiva somma di Euro 9.616,44, corrisposta -a tutt'oggi- in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, oltre agli interessi legali dal 17/01/2014 sino al saldo effettivo;

F) NEL MERITO ED. IN VIA PRINCIPALE PER QUANTO CONCERNE [redacted]

1) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'invalidità del contratto, previsto dal D. Lgs. n. 58/98 e Regolamento CONSOB n. 11522/98, dd. 09/03/1998 (relativo al dossier titoli [redacted] tra il dott. [redacted] e la [redacted]

2) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'invalidità degli ordini per operazione su strumenti finanziari relativi alle compravendite del titolo [redacted] - codice Isin [redacted] in relazione all'operazione di acquisto eseguita in data 08/06/1999 per Euro 69.852,76 (operazione [redacted] con valuta di regolamento 15/06/1999-dossier titoli [redacted]



3) condannare la [redacted] (già [redacted]) al pagamento in favore del [redacted] dell'importo di Euro [redacted] (Euro 12.452,16 dodicimilaquattrocentocinquantadue/16), ovvero di quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia e/o che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi moratori e/o compensativi e/o corrispettivi e/o rivalutazione monetaria e/o risarcimento del maggior danno a far data dal 15/06/1999 sull'importo capitale di Euro 69.852,76 e dal 22/03/2000 sull'importo capitale di Euro 12.452,16;

4) il tutto per le considerazioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa dell'atto di citazione in appello e con vittoria delle spese, esborsi e competenze di lite di entrambi i gradi del presente giudizio ivi comprese spese forfetarie 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, Cassa Previdenziale ed IVA;

G) NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA PER QUANTO CONCERNE [redacted]

1) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto, previsto dal D. Lgs. n. 58/98 e Regolamento CONSOB n. 11522/98, dd. 09/03/1998, tra il dott. [redacted] la [redacted] [redacted] per grave inadempimento e/o inadempimento di quest'ultima;

2) accertare e dichiarare la risoluzione dell'ordine per operazione su strumenti finanziari relativi alla compravendita del titolo [redacted]

- codice Isin [redacted] e ciò per grave inadempimento e/o inadempimento della [redacted]

[redacted] in relazione all'operazione di acquisto eseguita in data 08/06/1999 per Euro 69.852,76 (operazione [redacted] con valuta di regolamento 15/06/1999-dossier titoli [redacted])

3) condannare la [redacted]

[redacted] (già [redacted]) al pagamento in favore del dott. [redacted] a titolo risarcitorio, dell'importo di Euro 12.452,16 (Euro dodicimilaquattrocentocinquantadue/16), ovvero di quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia e/o che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi moratori e/o compensativi e/o corrispettivi e/o rivalutazione monetaria e/o risarcimento del maggior danno a far data dal 15/06/1999 sull'importo capitale di Euro 69.852,76 e dal 22/03/2000 sull'importo capitale di Euro 12.452,16;

4) il tutto per le considerazioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa dell'atto di citazione in appello e con vittoria delle spese, esborsi e competenze di lite di entrambi i gradi del presente

giudizio ivi comprese spese forfetarie 15% ex art. 2
D.M. 55/2014, Cassa Previdenziale ed IVA;

H) NEL MERITO ED IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE PER
QUANTO CONCERNE [redacted]

- 1) accertare e dichiarare in relazione al contratto, previsto dal D. Lgs. n. 58/98 e Regolamento CONSOB n. 11522/98, dd. 09/03/1998, tra il dott. [redacted] e la [redacted] [redacted] l'inadempimento e/o il non esatto adempimento della [redacted] [redacted] e/o annullare lo stesso;
- 2) accertare e dichiarare l'inadempimento e/o il non esatto adempimento della [redacted] [redacted] e/o annullare lo stesso, in relazione all'ordine per operazione su strumenti finanziari relativi alla compravendita di acquisto del titolo [redacted] - codice Isin [redacted] eseguita in data 08/06/1999 per Euro 69.852,76 (operazione [redacted] con valuta di regolamento 15/06/1999-dossier titoli [redacted]
- 3) condannare la [redacted] [redacted] (già [redacted] [redacted] al pagamento in favore del dott. [redacted] a titolo risarcitorio, dell'importo di Euro 12.452,16 (Euro dodicimilaquattrocentocinquantadue/16), ovvero di quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia e/o che risulterà in corso di causa, oltre

agli interessi moratori e/o compensativi e/o corrispettivi e/o rivalutazione monetaria e/o risarcimento del maggior danno a far data dal 15/06/1999 sull'importo capitale di Euro 69.852,76 e dal 22/03/2000 sull'importo capitale di Euro 12.452,16;

4) il tutto per le considerazioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa dell'atto di citazione in appello e con vittoria delle spese, esborsi e competenze di lite di entrambi i gradi del presente giudizio ivi comprese spese forfetarie 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, Cassa Previdenziale ed IVA;

I) NEL MERITO ED IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE PER QUANTO CONCERNE [redacted]

1) accertare e dichiarare che il comportamento della [redacted] ha integrato un illecito civile e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni in favore del dott. [redacted] nella misura di cui al punto I-3), ovvero nella misura ritenuta dovuta a seguito di valutazione equitativa;

2) il tutto per le considerazioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa dell'atto di citazione in appello e con vittoria delle spese, esborsi e competenze di lite di entrambi i gradi del presente giudizio ivi comprese spese forfetarie 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, Cassa Previdenziale ed IVA;



J) NEL MERITO ED IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE PER QUANTO CONCERNE [redacted]

1) Disporre la integrale compensazione delle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle del primo grado a parziale modifica della sentenza di primo grado per i motivi esposti nel presente atto.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si ripropongono le istanze istruttorie non accolte in primo grado, come da istanza di fissazione di udienza ex artt. 8 e segg. D. Lgs. n. 5/03 dd. 13/10/2009, da ultimo richiamata e trascritta anche nella seconda memoria conclusionale dd. 28/09/2012:

A) ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze le quali -precedute da "Vero che"- devono intendersi trasformate in altrettanti capitoli di prova:

1) Sin dal 1989 gli odierni attori [redacted] e [redacted] erano clienti della [redacted] (ora fusasi nell'odierna convenuta) presso diverse filiali della stessa ove effettuavano anche operazioni in titoli;

2) dal 1989 al 1998 gli investimenti si erano orientati quasi esclusivamente su titoli di stato italiani e, raramente, in operazioni di pronti contro termine;

3) gli odierni attori, dal 1991 al 1997/1998 aveva affidato i propri risparmi alla gestione del sig.

[redacted] dipendente [redacted] tanto da trasferire i propri rapporti bancari nelle filiali ove di volta in volta quest'ultimo lavorava [redacted] ecc.);

4) l'operatività del dossier titoli degli odierni attori, gestito dal sig. [redacted] consisteva esclusivamente in titoli di stato e operazioni di pronti contro termine;

5) al di fuori degli acquisti di BOT o delle operazioni di pronti contro termini (ad es. acquisto di altri titoli di stato o obbligazioni), l'avv. [redacted] si faceva consigliare e spiegare l'operazione da parte del sig. [redacted] spesso anche per conto dei propri genitori;

6) l'avv. [redacted] conosceva il sig. [redacted]

[redacted] da diversi anni;

7) in concomitanza con la prima gravidanza della moglie dell'avv. [redacted] fine 1996/primi cinque mesi 1997 il sig. [redacted] presentava all'avv. [redacted] i coniugi [redacted] dott.

[redacted] e [redacted] dott. [redacted]

8) per qualche anno le famiglie [redacted]

[redacted] si ritrovavano pressoché ad ogni week-end;

9) nelle occasioni conviviali di cui sopra il [redacted] incentrava tutti i suoi discorsi sulla propria capacità di gestire investimenti in borsa;

10) nelle occasioni conviviali di cui sopra il [redacted] si prendeva gioco dell'avv. [redacted] che aveva deciso di fidarsi del sig. [redacted]

11) il [redacted] affermava più volte che il sig. [redacted] era inesperto di investimenti finanziari, limitandosi solamente a proporre operazioni in titoli di stato, pronti contro termine o obbligazioni bancarie nazionali;

12) il [redacted] sollecitava più volte l'avv. [redacted] ad affidargli il proprio patrimonio e quello dei suoi genitori perché egli sapeva come farlo fruttare;

13) l'avv. [redacted] dopo aver parlato con i propri genitori ed unitamente a questi, a fronte delle sollecitazioni sopra descritte, provvedeva a trasferire, a fine anno 1997/primi mesi 1998, il proprio dossier titoli presso la [redacted] filiale di [redacted] affinché il [redacted] provvedesse a gestirlo;

14) in tale contesto, il [redacted] effettuava un acquisto di titoli azionari a nome [redacted] in data 08/06/1999 alle ore 11.33 per Euro 69.852,76 (operazione [redacted] eseguita alla Borsa di Milano tramite [redacted]), come da doc. 4 che si rammostra: il titolo acquistato era [redacted] - codice Isin [redacted]

15) dal realizzo del [redacted] - codice Isin [redacted] avvenuto il 15/03/2000, venivano

incassati dal dott. [redacted] complessivamente Euro 57.400,60 a fronte di Euro 69.852,76 investiti qualche mese prima, come da doc. 5 che si rammostra;

16) la perdita è stata di Euro 12.452,16, pari al 17,83% del capitale investito;

17) il Dott. [redacted] mai è stato informato dalla [redacted] sull'andamento del titolo;

18) sempre in tale contesto il [redacted] effettuava degli acquisti di titoli azionari a nome [redacted] [redacted] come da docc. 7-8-9-10-11 che si rammostrano:

- in data 09/03/2000 alle ore 15.36 per Euro 69.840,12 (operazione [redacted] eseguita alla Borsa di Milano tramite [redacted], doc. 7: il titolo acquistato era [redacted] ORD - codice Isin [redacted] - titoli da immettere nel deposito n. 182732;

- in data 09/03/2000 alle ore 15.36 per Euro 4.655,67 (operazione [redacted] eseguita alla Borsa di Milano tramite [redacted], doc. 8: il titolo acquistato era [redacted] ORD - codice Isin [redacted] - titoli da immettere nel deposito [redacted]

- in data 09/03/2000 alle ore 15.36 per Euro 18.622,70 (operazione [redacted] eseguita alla Borsa di Milano tramite [redacted], doc. 9: il titolo acquistato era [redacted] ORD - codice Isin [redacted]



[redacted] - titoli da immettere nel deposito [redacted]

• in data 15/03/2000 alle ore 13.11 per Euro 85.279,50 (operazione [redacted] eseguita alla Borsa di Milano tramite [redacted] doc. 10: il titolo acquistato era [redacted] - codice Isin [redacted]

- titoli da immettere nel deposito [redacted]

• in data 15/03/2000 alle ore 14.34 per Euro 50.958,50 (operazione [redacted] eseguita alla Borsa di Milano tramite [redacted], doc. 11: il titolo acquistato era [redacted] - codice Isin [redacted]

[redacted] - titoli da immettere nel deposito [redacted]

il tutto per totali Euro 229.356,49 e [redacted]

azioni, nonché la seguente vendita:

• in data 28/03/2000 alle ore 11.16 per Euro 85.814,00 (operazione n. 292 eseguita alla Borsa di Milano tramite [redacted], doc. 12: il titolo venduto era [redacted] - codice Isin [redacted]

- titoli da prelevare dal deposito [redacted] - totali 5.000 azioni;

• residuavano, quindi, n. 8.000 azioni con un valore medio di carico di Euro 17,94 per azione (Euro 143.542,49/8.000);

19) i detti titoli sono tuttora in possesso dell'avv. [redacted] in numero di 26.406 azioni a seguito di fusioni e scissioni;

20) secondo la quotazione del titolo [redacted] dell'8/05/2009, pari a Euro 0,94, il valore odierno delle dette azioni sarebbe di Euro 24.821,64 a fronte di Euro 143.542,49 investiti nel 2000, con una perdita potenziale dell'82,71% (oltre agli interessi dal 2000);

21) l'Avv. [redacted] mai è stato informato dalla [redacted] sull'andamento del titolo che già al momento della fusione [redacted] (31/07/2003), in base al concambio ed alla valutazione di allora (concambio 3,300871 x valore Euro 2,249 = Euro 7,42), aveva subito una perdita del 58,64%;

22) nei casi in cui [redacted] ha sottoscritto ordini titoli ciò abitualmente avveniva durante gli incontri conviviali del week-end oppure recandosi la sera a casa del [redacted], nella cui occasione quest'ultimo consegnava gli ordini anche per i [redacted]

23) ove l'avv. [redacted] ed il dott. [redacted] fossero stati compiutamente resi edotti della esatta natura delle operazioni azionarie effettuate ed, in particolare, ove fosse stato loro consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari conforme all'allegato del Regolamento Consob n. 11522/98, gli stessi si sarebbero astenuti dall'effettuare operazioni di borsa di tale natura;



24) il [redacted] gestiva il patrimonio mobiliare per sé e per i propri familiari (genitori e suoceri) ed amici più stretti, analogamente a quanto avveniva con gli attori, acquistando e vendendo i titoli che riteneva più convenienti;

25) il [redacted] era a conoscenza che gli attori avevano una bassa propensione al rischio per quanto riguarda gli investimenti bancari;

26) dal 26/05/2000 l'avv. [redacted] non ha più voluto parlare con il sig. [redacted] che - a più riprese - lo ha cercato;

27) alla precisa domanda dell'avv. [redacted] sulla garanzia del capitale investito, il [redacted] replicava che l'operazione era sicura e non comportava rischi per l'integrità del capitale investito in quanto doveva farsi riferimento alle quotazioni dei titoli telefonici delle altre compagnie europee (es. [redacted]) che avevano quotazioni ben più alte di [redacted] per cui era praticamente impossibile che il titolo conseguisse una quotazione futura tale da minare il capitale;

28) il sig. [redacted] è stato assunto dalla [redacted] in data 05/04/1988 con le mansioni di "commesso" e destinato in Trieste;

29) il sig. [redacted] ha espletato le mansioni di "commesso" in Trieste sotto le direttive del "capo commesso" AMADEI Elio sino all'anno 1996;

30) il sig. [redacted] a causa della soppressione della figura del "commesso" in ambito [redacted] è stato "promosso" e destinato alle mansioni di "cassiere" presso la filiale [redacted]

31) il sig. [redacted] ha, da tempo, cessato il proprio rapporto di lavoro con la [redacted] (poi [redacted])

32) le ragioni della cessazione del rapporto di lavoro del sig. [redacted] erano da ricondursi all'attività "borsa e titoli" prestata in favore dei clienti;

33) la filiale di Gradisca d'Isonzo era nota nell'ambito [redacted] per essere quella filiale che svolgeva operazioni "borsa e titoli" con frequenza percentuale (al rialzo) rispetto alle altre filiali;

34) la direzione generale [redacted] per l'operatività di cui al precedente cap. 21, aveva inviato una lettera di encomio alla filiale di [redacted]

35) l'avv. [redacted] è stato dipendente [redacted] con contratto di formazione e lavoro dall'aprile 1989 al febbraio 1991;

36) l'attività lavorativa dell'avv. [redacted] presso la CRUP è consistita esclusivamente in operazioni di sportello, portafoglio, mutui/prestiti personali;

37) in una telefonata pervenuta allo studio dell'avv. [redacted] da lei ricevuta, poi trascritta nel manoscritto di suo pugno che si

rammostra sub doc. 30, il sig. [redacted] ebbe a dire che necessitava di parlare con l'avv. [redacted]...con urgenza, però a voce, non telefonicamente."?

38) in una telefonata pervenuta allo studio dell'avv. [redacted] da lei ricevuta, poi trascritta nel manoscritto di suo pugno che si rammostra sub doc. 31, il sig. [redacted] ebbe a dire che "... nel conto da trasferire non c'è la delega per la firma. Se riuscite a mettere a posto la situazione tra voi è meglio, altrimenti se la banca procede le cose si allungano all'infinito poiché va a spulciare tutto?"

39) a seguito di un ordine per operazione su strumenti finanziari effettuato allo sportello, nell'anno 1999, il sistema informatico prevedeva la stampa del [redacted] versione 01 [redacted] da far contestualmente sottoscrivere al cliente, con indicato il numero di matricola dell'operatore [redacted] ed il numero operazione che poi veniva riportato sull'attestato spedito al cliente;

40) a seguito di un ordine per operazione su strumenti finanziari effettuato allo sportello, nell'anno 2000, il sistema informatico prevedeva la stampa del [redacted] da far contestualmente sottoscrivere al cliente, con indicato il numero di matricola dell'operatore [redacted]

ed il numero operazione che poi veniva riportato sull'attestato spedito al cliente;

41) a seguito di un ordine per operazione su strumenti finanziari effettuato telefonicamente, l'ordine -oltre a rispettare le formalità di cui al T.U.F. e del Regolamento Consob [redacted] e nell'osservanza di queste- era soggetto a particolari procedure;

42) le procedure di cui al precedente capitolo prevedevano anche la redazione cartacea dell'ordine telefonico del cliente ove indicare la data e l'ora della registrazione in ossequio ad un accordo in sede sindacale ai sensi dell'art. 4 legge n. 300/70;

43) il sig. [redacted] ed il personale in servizio presso la filiale [redacted] nel periodo settembre 1999/marzo 2000 era a conoscenza che l'avv. [redacted] a far data da settembre 1999 era dipendente del Ministero delle Finanze-Circostrizione Doganale di Monfalcone. Si indicano sin d'ora quali testi i sigg. [redacted]

Dott. [redacted] e [redacted] Dott. [redacted]

[redacted] da Monfalcone (esclusi i capp. 39-40-41-42); [redacted] sui capp. 19-20-21-23;

[redacted] da Monfalcone e [redacted] (con esclusione dei capp. 37-38-39-40-41-42); [redacted] sui capp. 1-2-3-4-5-

6-13-23-24-25-28-29-30-31-32-33-34-35-36-39-40-41-42-43; [redacted] sui capp. 26-37-38;



[redacted] e [redacted] sui capp. 37-38-43;
[redacted] sui capp. 31-32-
[redacted] sul cap. 43;
33-34; [redacted]
si fa istanza affinché l'Ill.mo Tribunale formuli,
alla convenuta, formale richiesta di fornire ogni
riferimento, relativo ai dipendenti CRUP
contrassegnati nel sistema informatico dell'anno 2000
con i numeri matr. 30935 e 95711, affinché possano
essere citati a teste sui capp. 39-40-41-42; [redacted]
[redacted] c/o filiale di Casarsa della Delizia sui
capp. 39-40-41-42.

B) Disporsi C.T.U. tesa ad accertare la consistenza
numerica e di valore delle operazioni in titoli
azionari e strumenti derivati posti in essere dalla
[redacted] nel periodo
1998/1999/2000 in rapporto alle altre filiali [redacted]
delle medesime dimensioni;

C) Disporsi C.T.U. tesa ad accertare la consistenza
numerica e di valore delle operazioni in titoli
azionari e strumenti derivati posti in essere dal
dipendente [redacted] contrassegnato nel
sistema informatico con il numero di matricola n.
[redacted] nel periodo 1998/1999/2000;

D) Disporsi C.T.U. tesa ad accertare il nesso
causale tra l'inadempimento della banca ed il danno
lamentato e la quantificazione di quest'ultimo,
nonché l'incidenza della mancata consegna del
documento sui rischi generali degli investimenti in

strumenti finanziari conforme all'allegato del Regolamento Consob n. 11522/98;

E) Ordinarsi l'esibizione alla convenuta ex art. 210 e/o disporsi l'ispezione ex art. 118 c.p.c. nei confronti della medesima di:

1) contratto di lavoro dd. 1988 tra [redacted] e [redacted] ed annotazione sul libro matricola dell'assunzione sub n. 1278;

2) fascicolo personale del dipendente [redacted] da quale desumere le filiali [redacted] ove ha prestato servizio ed i relativi periodi;

3) libro matricola e precisamente la parte concernente il dipendente iscritto sub n. 935 e n. 711 (ovvero 95711 come contraddistinto dal sistema telematico del 2000, in servizio nel 2000 presso la filiale di Gorizia e/o lo sportello leggero di [redacted] e ciò anche ai fini di poterli citare come teste;

4) fascicolo personale del dipendente [redacted] da quale desumere le filiali [redacted] ove ha prestato servizio ed i relativi periodi;

5) richiesta di trasferimento dei c/c e depositi titoli intestati e cointestati all'avv. [redacted] ed al dott. [redacted] nel periodo 1991/2001 da/per le filiali di Aquileia, Palmanova, Mortegliano, Udine Agenzia 3, Udine Agenzia 4, [redacted]



6) documentazione contabile ed a fini CONSOB relativa alle operazioni in titoli azionari e strumenti derivati posti in essere dal dipendente [redacted] contrassegnato nel sistema informatico con il numero di matricola [redacted] nel periodo 1998/1999/2000;

7) documentazione contabile ed a fini CONSOB della consistenza numerica e di valore delle operazioni in titoli azionari e strumenti derivati posti in essere dalla [redacted] filiale [redacted] nel periodo 1998/1999/2000 e di quella delle altre filiali [redacted] delle medesime dimensioni;

8) istruzioni interne concernenti l'utilizzo della rete informatica [redacted] degli anni 1999 e 2000 relativamente alla gestione degli ordini per operazione su strumenti finanziari effettuati telefonicamente e agli sportelli (manualistica d'uso e stampa "help in linea");

9) modello [redacted] versione [redacted] in uso nelle filiali [redacted] nell'anno 1999;

10) modello [redacted] in uso nelle filiali [redacted] nell'anno 2000;

F) Ordinarsi l'esibizione alla CONSOB ex art. 210 e/o disporre l'ispezione ex art. 118 e/o acquisirsi informazioni ex art. 213 c.p.c. di:

- 1) Comunicazione n. DI/98060840 del 23/07/1998;
- 2) Comunicazione n. DI/30396 del 21/04/2000;

G) Ordinarsi l'esibizione alla CONSOB, a [redacted], a [redacted] e ex art. 210 e/o disporre l'ispezione ex art. 118 e/o acquisirsi informazioni ex art. 213 c.p.c. di:

1) andamento e quotazione del titolo [redacted] Isin [redacted] (anche con rappresentazione grafica) dal 01/01/1999 sino alla fusione con [redacted]

2) andamento e quotazione del titolo [redacted] cod. Isin [redacted] (anche con rappresentazione grafica) dalla fusione con [redacted] sino alla data odierna;

3) importo dei dividendi per ogni azione ordinaria [redacted] di cui ai precedenti punti 1 e 2 deliberati e pagati dal 09/03/2000 ad oggi;

4) andamento e quotazione del titolo [redacted] cod. Isin [redacted] (anche con rappresentazione grafica) dal 01/01/1999 sino al 30/06/2000.

Dell'appellata:

nel merito in via principale: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello proposto, confermando in ogni sua parte l'impugnata sentenza. Spese di lite integralmente rifuse.

Con ulteriore riserva.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Trieste, con sentenza dd. 19.12.2013 - 7.1.2014, rigettava le domande di nullità, di annullamento, di risoluzione e di risarcimento dei danni, proposte da [redacted] e - a seguito della morte di quest'ultimo - dai suoi eredi [redacted] e [redacted] nei confronti della [redacted] in relazione ai contratti per la prestazione di servizi di investimento, stipulati il 16.11.1995, il 15.11.1996 ed il 9.3.1998, nonché degli ordini d'acquisto di azioni [redacted] e [redacted] seguiti in attuazione dei suddetti contratti, e regolava, infine, le spese di lite.

Hanno proposto appello [redacted] affidato a dieci motivi.

[redacted] costituitasi in giudizio, resiste, chiedendo il rigetto dell'appello.

Precisate le conclusioni, sono stati assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, scaduti i quali le parti sono state rimesse davanti alla Corte, a seguito dell'intervenuto mutamento di composizione del collegio, e, quindi, nuovamente assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLE DECISIONE

Con il settimo motivo, il cui esame appare logicamente prioritario, gli appellanti denunciano l'erroneità dell'impugnata sentenza, nella parte in cui ha ritenuto la validità dei contratti "quadro" versati in causa, che, invece, erano "nulli", per contrasto con la normativa sopravvenuta (ma in vigore al tempo delle singole operazioni in contestazione) di cui agli artt. 23 del d.lgs. n. 58/98 e 30 del regolamento Consob n. 11522/98, alle cui prescrizioni non erano stati adeguati entro il termine del 30.6.1998, ed altresì "inesistenti", stante l'assenza di sottoscrizione da parte degli



organi della banca, non surrogabile neppure dalla firma che venne apposta da un suo funzionario, quale "visto per controllo delle firme", a fini meramente interni della stessa banca, non potendo in contrario rilevare l'avvenuta esecuzione del contratto - attesa l'inammissibilità della convalida del negozio nullo -, e - proseguono gli appellanti - non potendo ritenersi un'equipollente della sottoscrizione mancante, la produzione in causa dei contratti in questione da parte della stessa [redacted]: vuoi perché successore della [redacted] - originario contraente non sottoscrittore -, e, dunque, estranea ai contratti da quest'ultimo stipulati, vuoi perché la produzione suddetta non fu finalizzata ad invocare l'adempimento degli investitori alle obbligazioni nascenti dai contratti, vuoi - ancora - perché essa non potrebbe avere effetti retroattivi.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Nessuna norma prescriveva che i contratti "quadro" di cui si discute - tutti redatti per iscritto (docc. 13, 14, 15 del fasc. "Brigante") -, dovessero essere rinnovati, quanto al loro contenuto, una volta sopraggiunta la normativa di cui al d.lgs. n. 58/1998 e al relativo regolamento di attuazione della Consob n. 11522/98, e, d'altra parte, la questione della nullità, per violazione delle norme imperative in tema di validità del contratto, riguarda solo il momento genetico del rapporto - nel caso di specie pacificamente collocabile prima dell'entrata in vigore della normativa primaria e secondaria citt. -, e non anche quello esecutivo.

Coglie nel segno l'appellata, poi, nel rilevare come i contratti suddetti contengano - tutti - l'espreso riconoscimento da parte degli investitori, circa il fatto che una copia di essi fu a loro consegnata debitamente sottoscritta da soggetto in possesso dei poteri di rappresentanza della banca, e ciò - osserva questa Corte territoriale - è quanto basta per ritenere che i contratti medesimi vennero legittimamente conclusi,

EX PARTE Creditore



mediante la separata sottoscrizione di due esemplari di ogni scrittura, che ciascuna parte firmataria, provvede poi a consegnare all'altra, come del resto si riscontra frequentemente nelle operazioni negoziali.

E' il principio della cognizione, infatti, che vige in tema di conclusione del contratto (art. 1326, primo comma, c.c.), pur se quest'ultimo richieda la forma scritta *ad substantiam*, e tale principio è rispettato quando i contraenti abbiano conoscenza della loro concorde volontà, conoscenza che può provarsi in qualsiasi modo, anche per testimoni o presunzioni (Cass. 16 aprile 2003, n. 6105; Cass. 1 settembre 1997, n. 8328), senza che ricorra la violazione del disposto di cui all'art. 2725, secondo comma, c.c., il che in conclusione consente di ritenere idonea come prova (di detta conoscenza) pure l'anzidetta dichiarazione scritta degli appellanti, avente valenza di confessione stragiudiziale, poiché all'evidenza resa con la volontà e la consapevolezza di riconoscere la verità del fatto storico dichiarato, obiettivamente sfavorevole per gli stessi dichiaranti e obiettivamente favorevole alla loro controparte, per gli effetti di certezza della validità formale del contratto "quadro" stipulato che ne conseguivano.

Con il secondo, l'ottavo ed il nono motivo, che appaiono strettamente connessi e conviene esaminare congiuntamente, gli appellanti lamentano l'erroneità dell'impugnata sentenza, nella parte in cui ha ritenuto che i singoli ordini d'investimento e/o di disinvestimento di cui è causa, non fossero soggetti ad alcun obbligo di forma, e, dunque, andassero ritenuti validi, pur se non redatti per iscritto, ed ha affermato inoltre che le operazioni in esame dovessero intendersi tacitamente approvate, in assenza di reclamo formulato dagli appellanti entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della documentazione relativa alle operazioni eseguite, per l'effetto negando che la successiva contestazione circa il fatto che quest'ultime fossero avvenute su ordine degli attori in primo

grado, potesse essere fondatamente svolta, a distanza di molti anni dall'esecuzione, quando peraltro era già decorso il termine massimo di conservazione della documentazione, prescritto dal regolamento Consob 11745/1998, trascurando, infine, di apprezzare l'intervenuto disconoscimento ai sensi degli artt. 2719 e 2712 c.c. dell'ordine d'acquisto e delle registrazioni contabili versate in atti da controparte (docc. 27, 16, 9).

Gli appellanti deducono, al contrario, che i suddetti ordini necessitavano di forma scritta, come pure stabilito nei contratti "quadro" stipulati tra le parti, nei quali fu previsto pure che in caso di ordine impartito telefonicamente, ne avrebbe fatto piena prova la relativa annotazione sui registri della [redacted] peraltro mai versata in causa, ed inoltre che il Tribunale non avrebbe compiutamente apprezzato l'avvenuto disconoscimento ai sensi degli artt. 2719 e 2712 c.c. dei docc. sub 27, 16 e 9 citt., che reiterano in questo grado.

Aggiungono che, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, il termine biennale per la conservazione della documentazione, dettato dalla normativa del settore, attiene solo al rapporto tra la banca e gli organi di vigilanza, e non a quello con l'investitore, nei cui riguardi opera il termine decennale di prescrizione per l'azione risarcitoria. Il motivo non può trovare accoglimento.

I contratti "quadro" di cui si discute, non prevedono affatto che i singoli ordini d'acquisto e/o di vendita dei prodotti finanziari dovessero avere "necessariamente" la forma scritta, né tale forma era prescritta dalla normativa in vigore al tempo dell'esecuzione delle singole operazioni d'investimento. D'altra parte, oltre a dover constatare l'esistenza agli atti di due degli ordini d'investimento in contestazione a firma di [redacted] e di [redacted] docc. 15 e 28 del fasc. [redacted]

[redacted] osserva questa Corte territoriale che, una volta ricevute le



lettere di conferma dell'esecuzione dei singoli ordini (docc. da 7 a 12 del fasc. [redacted] gli appellanti furono in grado di apprezzare l'esistenza delle operazioni effettuate sul loro portafoglio titoli, che se veramente fossero state frutto di iniziative arbitrarie della banca, sarebbero state prontamente contestate. Al contrario, le pretese sono state avanzate giudizialmente solamente a distanza di molti anni dalla chiusura dei rapporti con l'appellata, il che ulteriormente evidenzia l'infondatezza degli addebiti.

Con il primo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo, che conviene esaminare congiuntamente, contenendo censure connesse ed in qualche modo ripetitive, gli appellanti lamentano l'erroneità dell'impugnata sentenza, nella parte in cui ha attribuito a [redacted] e a [redacted] specifiche competenze in relazione agli investimenti di cui è causa, che invece non possedevano - avendo all'epoca rivestito la qualifica di semplici dipendenti dell'amministrazione finanziaria -, ritenendo, poi, l'adeguatezza delle stesse operazioni, ma trascurando di considerare, a tal riguardo, sia le contrarie risultanze di *ctu*, sia il fatto che la banca non aveva dato prova di avere ottemperato agli obblighi posti a suo carico dall'art. 28 del regolamento Consob n. 11522/1998, ed attribuendo ingiustificato rilievo, altresì, alla presenza nei loro portafogli di altri titoli della stessa natura di quelli in contestazione. Oltre a ciò - continuano gli appellanti - il primo giudice non avrebbe attribuito il dovuto rilievo alla mancata consegna, da parte della banca, del documento "sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari", e alla violazione degli obblighi informativi a favore degli investitori, in spregio alle disposizioni del d.lgs. n. 58/98 e del relativo regolamento di attuazione cit.

Le censure, valutate nel loro complesso, sono infondate.



La circostanza che [redacted] suo figlio [redacted] non fossero, per livello culturale, e professionale, soggetti sprovveduti, e privi di idonea cognizione circa il rischio connesso agli investimenti finanziari, ai quali - secondo le risultanze della trattazione di primo grado - fecero notevole ricorso tra il 1998 ed il 2000, non li sottraeva di certo alle protezioni stabilite dalla normativa di settore, trattandosi di investitori che non rientravano nel novero degli "operatori qualificati". Restava dunque in capo alla banca, durante l'esecuzione del contratto [redacted] avvenuta con le operazioni d'acquisto dei titoli azionari [redacted] e [redacted] cui è causa - le uniche in contestazione -, nell'arco di tempo che andò dall'8.6.1999 al 15.3.2000, l'osservanza degli obblighi - dedotti in causa dagli appellanti - sanciti dagli artt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522/1998, a quel tempo in vigore, ovviamente se ed in quanto detta osservanza non le fosse stata preclusa o non fosse stata fortemente condizionata in senso negativo dal comportamento degli stessi investitori.

Orbene, quanto all'obbligo di assumere le dovute informazioni dagli investitori, al fine di tracciarne il c.d. "profilo" (ai sensi dell'art. 28, primo comma, lett. a), è pacifico, poiché ripetutamente e prontamente eccepito dalla stessa banca, ed asserito, senza censura di sorta, dal primo giudice, che sia [redacted] che il [redacted] si avvalsero della "clausola di riservatezza", rifiutando di fornire alla banca le suddette informazioni, in tal modo impedendole di apprendere le necessarie notizie, per successivamente orientare in termini qualitativi e quantitativi gli stessi investimenti. Come diretta conseguenza, è venuta meno anche la possibilità, per l'intermediario, di fornire ai suddetti investitori le necessarie informazioni circa i rischi e le implicazioni delle singole operazioni (art. 28, secondo comma), il cui concreto apprezzamento - osserva questa Corte territoriale - dipendeva pur



37

Sentenza

pubbl.


RG n.

Repert.


sempre dal loro "profilo" d'investitori. L'obbligo di cui al terzo comma dell'art. 28 cit., poi, non sussisteva, perché riguardante unicamente gli "strumenti derivati", ed in ogni caso, poiché la perdita del 50% interessò unicamente le [redacted] e si registrò, come risulta dagli accertamenti tecnici che sono stati espletati in questo grado, a cavallo degli anni 2002/2003, nessuna responsabilità può configurarsi per la banca, se è vero che la chiusura dei dossier titoli e la cessazione dei rapporti contrattuali con l'allora [redacted] risale a molto tempo prima (agosto del 2000). Residua la questione della mancata consegna del documento sui "rischi in generale degli investimenti in strumenti finanziari" (art. 28, primo comma, lett. b), ma l'addebito, valutata la vicenda nel suo complesso, e considerato il comportamento d'ostacolo dei due investitori, risulta in verità di scarsa importanza (art. 1455 c.c.), ed è pertanto inidoneo a fondare una pronuncia di risoluzione del rapporto per inadempimento della banca, o anche solo di risarcimento del danno, la cui concreta esistenza non può ritenersi automaticamente per effetto della mancata consegna del suddetto documento.

Resta da valutare la questione del requisito dell'adeguatezza degli investimenti in esame (art. 29 del regolamento Consob cit.).

A tal riguardo, la *ctu* disposta in questo grado, ne ha riscontrato l'assenza unicamente sotto il profilo della "dimensione" degli investimenti medesimi, giacché non diversificati, allo scopo di attenuare il rischio, bensì concentrati esclusivamente o quasi su due soli titoli azionari, ma - anche su tale aspetto - la domanda di risoluzione o quella risarcitoria non meritano accoglimento, poiché, se è vero che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale richiamato dal primo giudice, l'impossibilità di acquisire le notizie di cui all'art. 28, primo comma, lett. a) cit., non esimeva la banca dal valutare ugualmente l'adeguatezza degli investimenti, ciò in ogni caso avrebbe potuto fare unicamente sulla



scorta di ciò che in quel momento era in grado di conoscere in ordine agli elementi che caratterizzavano gli stessi investitori, elementi che, per effetto della loro scelta di mantenere la riservatezza sulle notizie suddette, si riducevano all'età, alla professione e alla propensione al rischio, quest'ultima desumibile unicamente dai precedenti investimenti. A tal riguardo, premesso che neppure gli appellanti hanno saputo precisare quale sarebbe stato - a loro modo di vedere - l'impiego *adeguato* per "dimensione", preferendo inspiegabilmente optare - solo *a posteriori* - per l'inadeguatezza *tout court* delle intere operazioni - che, tra l'altro, quantomeno in astratto, non era certo proibito concentrare al 100% su titoli azionari, dovendo semmai appurarsi, per verificare un profilo di responsabilità in capo alla banca, se un simile impiego fosse o meno *adeguato* in relazione al "profilo" degli investitori in questione (da individuare in primo luogo proprio sulla scorta delle informazioni ex art. 28, primo comma, lett. a cit. che quest'ultimi si rifiutarono di fornire), va osservato come il primo giudice abbia opportunamente messo in luce, per pervenire - con argomentazioni che questa Corte territoriale reputa convincenti e condivisibili - ad un giudizio di adeguatezza sotto ogni profilo degli investimenti in discussione, le residuali informazioni di cui la banca a quel punto disponeva, per calibrare gli investimenti, ossia: 1) il frequente ricorso, da parte loro, anche prima delle operazioni in contestazione, all'investimento in titoli azionari, a tratti costituente il 100% del loro portafoglio, come d'altra parte ulteriormente confermato dagli accertamenti tecnici che sono stati disposti ed espletati in questo grado (v. elaborato peritale dd. 17.7.2015, pag. 9 e ss.); 2) il possesso, da parte degli stessi [redacted] e [redacted], di un grado di cultura e di conoscenze, desumibili dal titolo di studio (laurea) e dalla loro professione, sia pure con le precisazioni contenute nell'atto di citazione d'appello (tributarista, il primo, e dipendente bancario e



degli uffici finanziari, il secondo, poi addirittura indirizzatosi alla professione forense), che, unitamente alle loro abitudini in tema di investimenti finanziari, fa ritenere che gli stessi ben sapessero che l'investimento azionario, in generale, è per sua natura volatile, e che ad esso è inscindibilmente connesso il rischio di perdere il capitale impiegato; 3) che l'investimento riguardò due tra le società a maggiore capitalizzazione del listino di Borsa italiana, che, come evidenziato pure dalla *ctu* espletata in questo grado (pagg. 20 e 21), avevano un elevato *rating*, anche per quanto riguardava il titolo [redacted] definito dalla banca d'investimento [redacted], a metà di gennaio 2000, la "più solida opportunità di acquisto" nell'universo analizzato, attribuendogli una raccomandazione "strong buy" ed un "target price" di euro 22 ad azione. Con il decimo motivo, gli appellanti lamentano l'erroneità della statuizione di condanna alla rifusione delle spese di lite, assumendo che sussistevano giusti motivi per compensarle, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (nel testo ante legge n. 69/2009), stante il comportamento extraprocessuale della banca, che ha prodotto solo in corso di causa (parte del)la documentazione riguardante gli investimenti finanziari in esame, che l'avv. [redacted] prima di dare corso alla causa, le aveva vanamente richiesto di esibire.

Il motivo non ha pregio.

L'avvenuto deposito in corso di causa della documentazione in precedenza richiesta dall'avv. [redacted] non ha sortito alcun effetto, giacché gli attori in primo grado, ciò malgrado, hanno mantenuto ferme le loro posizioni, continuando ad insistere nelle domande inizialmente formulate, rispetto alle quali sono poi risultati totalmente soccombenti, con il risultato che il regolamento delle spese di lite da parte del primo giudice, è in linea con il codice di rito, e si sottrae alla denunciata censura.



In definitiva, l'appello va respinto.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

la Corte d'appello di Trieste, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia dd. 19 dicembre 2013 - 7 gennaio 2014, proposto da [redacted] in proprio e quale erede di [redacted], e di [redacted] e [redacted] - quali eredi di [redacted], nei confronti del [redacted]

[redacted] così provvede:

- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti in solido alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi euro 12.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (ex tariffa prof.) ed accessori di legge;
- pone in via definitiva a carico degli appellanti in solido le spese della *ctu* espletata in questo grado;
- sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo risultante dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012;

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 16 marzo 2016.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

dott. Salvatore Daidone

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

[redacted signature]

Depositato in cancelleria il 24 MAG 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

[redacted signature]

